A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - Decreto dirigenziale n. 138 del 23 ottobre 2009 – D. Igs. n. 152/2006, art. 269, c. 2. Autorizzazione. Ditta: "DESIGN MARMI" di A. De Dominicis. Attivita': LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA. Sede operativa: Fontanarosa, via Monaca, n. 6.

#### IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

che con atto acquisito al prot. n. 0755494 del 7 settembre 2007, la ditta in oggetto presentava domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di lavorazione del marmo e della pietra, sito in Fontanarosa, via Monaca n. 6;

che con successivo invio, in sostituzione della domanda di cui sopra, ha prodotto documento di errata corrige, acquisito al prot. 0549329 del 22 giugno 2009 e confermato dall'ulteriore comunicazione, pervenuta al prot. n. 0736012 del 24 agosto 2009 ove, tra l'altro, si precisa che la predetta attività "...è la naturale continuazione di quella, a carattere commerciale, tradizionalmente svolta in famiglia sin da prima del 1988...";

che alla domanda iniziale è tra l'altro allegata la relazione tecnica (a firma del dott. Emilio Barisano, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 944) riportante:

- I. descrizione del ciclo produttivo;
- II. tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- III. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

## **CONSIDERATO:**

che, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 l'impianto:

- I. è nuovo, secondo la definizione dell'art 268, lett. "m" d. lgs. n. 152/2006;
- II. non risulta in esercizio;

che con nota prot. n. 0787219 del 19 settembre 2007 è stata indetta per il successivo 29 novembre Conferenza dei Servizi, la quale ha ritenuto indispensabile acquisire atti integrativi, richiesti con nota prot. n. 1022501 del 30 novembre 2007;

che tali atti, presentati al prot. n. 0051045 del 18 gennaio 2008, sono stati valutati nella seduta del 22 gennaio 2008 dalla Conferenza dei Servizi, la quale, all'unanimità, ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto ed integrato;

che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove si stabilisce, tra l'altro, che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (a.r.p.a.c.);

che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0067819 del 23 gennaio 2008;

che solo in data 27 maggio 2009 è stata acquisita al prot. n. 0466290 la nota a.r.p.a.c. – prot. c.r.i.a. n. 4376 del 22 maggio 2009 –con fotocopie della fattura n. 987/2009 e del relativo bonifico, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 703,54 (euro settecentotrè/54), conforme al preventivo;

### **RITENUTO:**

potersi rilasciare in favore della ditta richiedente l'autorizzazione ex art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'impianto di lavorazione del marmo e della pietra, sito in Fontanarosa, via Monaca n. 6;

### VISTI:

```
1.la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3.la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6.la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
7.la d.g.r. n. 22 maggio 2004, n. 750;
8.il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
```

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

## **DECRETA**

1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

2) di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla ditta "design marmi" di Angelo De Dominicis l'autorizzazione definitiva quindicennale (scadenza 23 settembre 2024, con obbligo di presentare almeno un anno prima la domanda per il prosieguo dell'attività) per l'impianto di lavorazione del marmo e della pietra sito in Fontanarosa, via Monaca n. 6;

3) di provvedervi sulla scorta dei parametri chimico-fisico-geometrici, comunicati dalla ditta e valutati dalla Conferenza dei Servizi:

Parametri e valori			Е1		Е2	
Sbocco	Altezza dal suolo		7,00		5,00	
	Altezza dal colmo	m	1,00		1,00	
	Diametro		Ø 0,50		0,30	
	Sezione	$m^2$	0,1963		0,0707	
	Temperatura	°C	20,00		20,00	
	Velocità	m/s	21,70		7,10	
	Direzione flusso		Verticale		Verticale	
	Portata	Nm <sup>3</sup> /h	15.331,00		1.806,00	
Durata emissioni h/d		2,00		1,00		
Frequenza emissioni n/d		Discontinua		Discontinua		
Provenienza emissioni			Finitura manuale		Masticatura	
Sistemi d'abbattimento			<ul><li>Filtri a velo d'acqua</li><li>Filtri a tessuto</li></ul>		Carbone attivo	
Inquinanti			Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h)	Concentrazione (mg/Nm³)	Flusso di massa (kg/h)
Polveri totali			9,40	0,1441		
Stirene					1,20	0,0022

4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

b)non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

c)ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d)effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'arpac ed all'Amministrazione Provinciale;

e)provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento:

f)attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

g)provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento:
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo le modalità e la periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

h)porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

i)nel rispetto della normativa, comunicare preventivamente l'introduzione di eventuali modifiche non sostanziali ovvero presentare domanda di autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

j)adottare sempre le misure previste dall'allegato V alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le fasi produttive ove si producono, manipolano, trasportano, caricano, e scaricano sostanze che generano emissioni diffuse di natura polverulenta;

k)custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;

6) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;

7) di doversi far pervenire a tutti gli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime;

# 8) di precisare che:

- I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

9) di puntualizzare ulteriormente che:

- a)i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale:
- b)l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10)di demandare all'a.r.p.a.c. l'accertamento, entro sei mesi dalla messa in esercizio, della regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché del rispetto dei valori limite (riportati negli schemi riferiti al punto 3), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12)di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "design marmi" di Angelo De Dominicis, sede di Fontanarosa, via Monaca n. 6;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Fontanarosa, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1 di Ariano Irpino), all'a.r.p.a.c.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore Dott. Guido Vegliante